

Allegato "A" all'atto N. 7396/5722 Rep

Statuto della
"Fondazione Piero e Lucille Corti - Ente del Terzo Settore"
o in breve
"Fondazione Corti ETS"

Articolo 1 - Costituzione, sede e delegazioni

È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Piero e Lucille Corti - Ente del Terzo Settore"** o in breve **"Fondazione Corti ETS"** in qualsiasi forma grafica indicata.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Milano, Piazza Velasca n. 6.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa, oltre che ogni altra attività consentita alla Fondazione.

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore, e conseguentemente il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2 - Finalità ed attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo scopo di sostenere mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi il St. Mary's Hospital Lacor di Gulu, in Uganda, che opera dal 1959 a favore delle popolazioni più svantaggiate attraverso l'erogazione di servizi sanitari e la formazione di professionisti della sanità. In via subordinata, la Fondazione potrà sostenere anche altre realtà sanitarie nell'Africa sub-sahariana, purché non a scopo di lucro.

Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, erogazione di denaro, beni e servizi a favore, in via diretta o indiretta, di soggetti svantaggiati o di attività di interesse generale ai sensi del CTS (art. 5, lettera u), CTS);
- b) cooperazione allo sviluppo (art. 5, lettera n), CTS);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, lettera d), CTS);
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera v), CTS);
- e) promozione del diritto umano alla salute (art. 5, lettera w), CTS).

Articolo 3 – Altre attività

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, ove per raccolta fondi (art. 7 CTS) si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Le attività di raccolta fondi potranno essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima;
- d) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
- b)** dal Fondo di Gestione, eventualmente suddiviso in sottocategorie, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del CTS, si precisa che la Fondazione erogherà i propri fondi secondo specifici accordi con il Lacor Hospital ed il suo proprietario (Arcidiocesi di Gulu), accordi di durata variabile, anche pluriennale e rinnovabili, finalizzati a sostenere il buon funzionamento, senza scopo di lucro, dell'ospedale, sulla base delle sue necessità programmatiche e dell'evoluzione del contesto sociale ed economico in cui opera. La fondazione potrà altresì provvedere all'acquisto di beni e servizi per il Lacor Hospital; potrà inoltre assumere personale da distaccare al Lacor Hospital in funzione di assistenza tecnica.

Qualora i fondi raccolti fossero eccedenti rispetto alle necessità delle erogazioni ed attività istituzionali e di funzionamento della Fondazione, grazie eventualmente anche ad entrate di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo, eredità e lasciti, e sempre che tali entrate non siano esplicitamente destinate dal donatore al fondo di dotazione intangibile, l'eccedenza verrà destinata a riserva ordinaria all'interno del fondo di gestione, finalizzata a garantire il funzionamento non-profit a medio e lungo termine del

Lacor Hospital ed il suo sviluppo, anche in presenza di temporanea minore raccolta di fondi da parte della Fondazione.

All'interno del fondo di gestione la Fondazione costituirà anche uno o più fondi per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza o necessità dovesse emergere (epidemia, conflitto armato, catastrofe naturale, altri fattori esogeni che possano causare una riduzione degli introiti anche in natura dell'ospedale) per la popolazione servita dal Lacor Hospital.

Quanto qui stabilito con riferimento al Lacor Hospital avrà valore generale e varrà anche per qualsiasi altro ente ospedaliero / sanitario sostenuto in via subordinata dalla Fondazione nell'Africa Sub-sahariana, come previsto dall'Art. 2.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, può costituire uno o più patrimoni destinati ad una specifica destinazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

La Fondazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e, ove necessario, il Bilancio sociale.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dal Collegio di Indirizzo e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 6 - Libri sociali

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i Fondatori ed i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti.

Articolo 8 - Fondatori e Partecipanti

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o sono stati nominati tali in quella sede. La qualifica dura vita loro natural durante, salvo rinuncia o esclusione.

Sono Partecipanti coloro che comporranno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione al momento dell'approvazione del presente statuto, e coloro che successivamente saranno nominati tali con deliberazione del Collegio di Indirizzo. Possono essere Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla stessa in misura importante mediante contributi in denaro, attribuzione di beni materiali o immateriali, la propria attività o la propria immagine. La qualifica dura vita loro natural durante, salvo rinuncia, esclusione e salvo quanto previsto nel successivo comma..

Sono inoltre Partecipanti di diritto, come da volontà dei Fondatori:

- a) la Dott.ssa Dominique Corti, figlia dei Fondatori Dott.ssa Lucille Teasdale Corti e Dott. Pietro Corti;
- b) un Missionario Comboniano designato dal Padre Generale dell'Istituto dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù (finché vi sia almeno un Missionario operante ufficialmente nel Lacor Hospital). Tale membro rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile;
- c) un membro designato dall'Arcivescovo *pro tempore* di Milano. Tale membro rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

I Partecipanti devono altresì espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

La Fondazione non può avere un numero complessivo di Fondatori e Partecipanti superiore a diciannove.

Articolo 9 - Esclusione e recesso

L'esclusione di Fondatori e Partecipanti può essere disposta dal Collegio di Indirizzo in caso di:

- a) sopravvenuta incapacità fisica o psichica, dovendosi con ciò intendere l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l'inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, attestata con perizia da due medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, scelti dall'organo competente ad operare l'esclusione;
- b) assenza ingiustificata alle riunioni del Collegio di Indirizzo per tre riunioni consecutive;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i membri e gli organi della Fondazione;

- d) comportamento contrario al dovere di prestazioni patrimoniali o non patrimoniali;
- e) assunzione di posizioni o rilascio di dichiarazioni che siano contrarie ai principi e alle finalità della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- d) il Comitato Investimenti, ove nominato;
- e) il Comitato Scientifico, ove nominato;
- f) l'Organo di Controllo.

Articolo 11 - Collegio di Indirizzo

Il Collegio di Indirizzo, composto da ciascun Fondatore e ciascun Partecipante, è l'organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima.

Nel caso di membri che siano soggetti diversi dalle persone fisiche, essi devono delegare stabilmente un proprio rappresentante all'interno della Fondazione, che partecipi al Collegio di Indirizzo.

Il Collegio di Indirizzo, in particolare, provvede a:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, designando altresì Presidente e Vicepresidente della Fondazione;
- b) nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- c) nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nominare i Partecipanti;
- e) revocare i Partecipanti;
- f) approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
- g) approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
- h) approvare il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio sociale, ove necessario;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- j) deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Collegio di Indirizzo è convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti ad eccezione di quanto segue:

– le deliberazioni di cui alle lettere i), j) e k) del precedente comma terzo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;

- le deliberazioni di cui alla lettera d) del precedente comma 3 sono validamente adottate solo all'unanimità dei componenti;

- le deliberazioni di cui alla lettera e) del precedente comma terzo sono validamente adottate solo con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei propri componenti.

Nelle delibere che hanno ad oggetto l'esclusione di un membro, quest'ultimo non ha diritto di voto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La carica di membro del Collegio di Indirizzo è necessariamente gratuita ed è escluso qualsiasi gettone di presenza.

Articolo 12 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari variabile da tre a nove membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, eletti anche tra soggetti non membri della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade di diritto dal Consiglio stesso. La decadenza deve essere comunicata dal Presidente al Collegio di Indirizzo, che provvede tempestivamente alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Tesoriere, un Segretario, un Direttore Esecutivo ed uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede:

- a) alla gestione della Fondazione e a compiere operazioni necessarie per la attuazione dell'oggetto sociale;
- b) a predisporre il bilancio consuntivo e bilancio preventivo e sottoporli per l'approvazione al Collegio di Indirizzo;
- c) a nominare i membri del Comitato Investimenti, ove ritenuto opportuno;
- d) a nominare i membri del Comitato Scientifico, ove ritenuto opportuno;
- e) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma

purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. In tale caso il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Fatti salvi gli eventuali singoli contratti di lavoro in conformità alle normative vigenti, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita ed è escluso qualsiasi gettone di presenza.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, altresì, cura la corretta esecuzione delle delibere del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

Articolo 14 - Comitato Investimenti

Ove nominato, il Comitato Investimenti è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente, fra persone in possesso di specifica competenza in ambito economico-finanziario nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Investimenti coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella programmazione economica in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito all'aspetto economico del programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione legata agli investimenti per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante.

Il Comitato Investimenti è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Investimenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Comitato Investimenti si riunisce validamente con la presenza della maggioranza

dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Investimenti. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Investimenti può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. È ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 16 – Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha un Organo di Controllo monocratico o collegiale, il/i cui componenti devono essere scelti dal Collegio di Indirizzo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 3° esercizio dalla propria nomina.

All'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o connesse a quelle della Fondazione, da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 18 - Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Dominique Corti

" Alberto Valsecchi